



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sez. III-*bis* - R.G. n. 1882/2025

**Ricorso per motivi aggiunti,
anche ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.**

Per la Sig.ra **Cozzolino Annalisa** (C.F. CZZNLS86A61F912W), nata il 21 gennaio 1986 a Nocera Inferiore (SA) e residente in Cava de' Tirreni (SA) alla Via Edoardo De Filippis n. 59, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruffini Andrea (C.F. RFFNDR80L04H501L), Orlando Marco (C.F. RLNMRC66D24H501Q) e Annibali Angelo (C.F. NNBNGI76E18C773B), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio AOR Avvocati in Roma (RM) alla Via Sistina n. 48, nonché presso i sottoindicati indirizzi pec, giusta procura in calce al ricorso introduttivo. I recapiti per la ricezione delle comunicazioni sono:

- 06.39738792 (fax);
- andrearuffini@ordineavvocatiroma.org (pec);
- marcoorlando@ordineavvocatiroma.org (pec);
- angelo.annibali@pecavvocaticivitavecchia.it (pec);

- *ricorrente* -

contro

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma (RM) al Viale di Trastevere n. 76/A;

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania** (C.F. 02438750586) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Napoli (NA) alla Via Ponte della Maddalena n. 55;

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Calabria** (C.F. 97036700793) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Catanzaro (CZ) alla Via Lungomare n. 259;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12;

- *resistenti* -

nonché nei confronti de

le Sigg.re **Galano Marianna e Bracalello Monica**;

- *controinteressati* -

per l'annullamento,

a) con il ricorso principale:

- del Decreto del Capo Dipartimento della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 37572 del 6 dicembre 2024, con cui sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado - per le Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia (cfr. doc. 1);

- del relativo Allegato 2, contenente la "Graduatoria di merito classe di concorso - A017 regione Campania" (cfr. doc. 2);

- di tutti gli atti inerenti alla valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice e dall'Amministrazione sulla domanda di partecipazione della Sig.ra Cozzolino Annalisa, benché non conosciuti, ivi compreso il "*riepilogo valutazione titoli*" elaborato il 29 novembre 2024, successivamente conosciuto (cfr. doc. 8 e 8.1);

ove occorrer possa:

- del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 (cfr. doc. 3) e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 (cfr. doc. 4);

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 14165 del 29 agosto 2024, successivamente conosciuta (cfr. doc. 11);

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 25079 del 5 settembre 2024, successivamente conosciuta (cfr. doc. 12);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto;

nonché, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il rigetto

all'istanza di accesso agli atti della Sig.ra Cozzolino (cfr. doc. 5) opposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 464 dell'8 gennaio 2025 (cfr. doc. 6);

b) con il presente ricorso per motivi aggiunti:

- della nota della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 4881 del 13 febbraio 2025 (**doc. 13 - nota prot. n. 4881-2025**);

nonché, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il rigetto

dell'istanza di accesso agli atti della Sig.ra Cozzolino (cfr. doc. 5 - istanza di accesso agli atti) confermato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito con la medesima nota prot. n. 4881 del 13 febbraio 2025 (cfr. doc. 13).

Fatto

I fatti di causa sono noti.

La Sig.ra Cozzolino ha presentato domanda di partecipazione, per la classe di concorso A017 - Disegno e Storia dell'Arte negli Istituti di istruzione secondaria di II grado della Regione Campania, al Concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Decreto n. 2575/2023 (cfr. doc. 3).

A seguito della pubblicazione della graduatoria di merito (6 dicembre 2024), l'odierna ricorrente ha appreso di non essersi utilmente collocata in graduatoria, nonostante un punteggio pari a 212,50 e il diritto alla riserva del 30% dei posti ai sensi all'art. 3 del Bando, nonché dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023.

Pertanto, il 9 dicembre 2024, la ricorrente ha presentato un'istanza di rettifica della graduatoria, affinché fosse riconosciuto il suo diritto ad essere inclusa tra i soggetti vincitori (cfr. doc. 9).

Inoltre, in pari data, è stata formulata apposita istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990, al fine di reperire tutta la documentazione a supporto delle illegittime determinazioni delle Amministrazioni (cfr. doc. 5).

Senonché, l'8 gennaio 2025, l'Amministrazione resistente ha riscontrato negando l'accesso, rappresentando che le *“richieste di accesso agli atti indicati nelle predette istanze, non possono essere evase, poiché presentano un chiaro intento esplorativo volto alla verifica, in via generale, della legittimità dell'operato dell'Amministrazione e, tra l'altro, comporterebbero un'attività di indagine, ricerca, elaborazione dati nonché, un aggravamento delle attività istituzionali a carico della pubblica amministrazione”* (cfr. doc. 6).

Pertanto, una nuova diffida è stata trasmessa il 12 gennaio seguente (cfr. doc. 10).

Non pervenendo alcun riscontro, la Sig.ra Cozzolino ha promosso il ricorso introduttivo del presente giudizio.

*

Nelle more, con la nota prot. n. 31505 del 7 febbraio 2025, la Direzione

generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero ha rappresentato di non essere in “*possesso della documentazione richiesta, in quanto di pertinenza dell’Ufficio Scolastico Regionale, responsabile della procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del DM n. 205 del 26 ottobre 2023*” (doc. 14 - nota prot. n. 31505-2025).

Pertanto, il Dipartimento ministeriale ha provveduto ad inoltrare la nota all’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, il quale ha poi adottato la nota prot. n. 4881 del 13 febbraio 2025 (cfr. doc. 13), oggetto del presente atto di motivi aggiunti.

Con essa, l’Amministrazione resistente ha rappresentato che: “*Nella graduatoria di merito per la classe di concorso A017 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Campania, di cui all’allegato 2 del Decreto prot. n. AOODRCAL0037572 del 06-12-2024, i posti (n.2) alla posizione n. 4 e alla posizione n. 5 sono occupati dalle diverse categorie di riservisti. **La specificazione della tipologia di riserva posseduta da costoro non è ostensibile in quanto da afferente alla sfera personale e, pertanto, coperto da privacy.** Tuttavia, si conferma che i candidati “riservisti” sono di titolari di una delle riserve di cui all’art. 3 del Decreto Dipartimentale n. AOODIPT0002575 del 06.12.2023, vale a dire: quelle previste dalla Legge n. 68/1999, dal D. Lgs. n. 66/2010, dal D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, nonché da quanto sancito dal Bando di indizione della procedura concorsuale emarginata in oggetto (art. 13, commi 9 e 10). Posto che, «Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso» (art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e art. 1, lett. e), del D.P.R. 82/2023), le graduatorie con le relative riserve sono redatte dal sistema informatizzato del Ministero dell’Istruzione e del Merito mediante un procedimento automatizzato che soddisfa prioritariamente le quote di riserva A, N, M. **Il diritto alla riserva del 30% in favore di coloro che hanno***

*svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti (art. 13, commi 9 e 10 del bando), non garantisce in alcun modo l'inclusione nella graduatoria dei vincitori. Alla luce di quanto esposto, nonostante Lei sia in possesso del predetto titolo di riserva, non è presente in graduatoria poiché il sistema informatizzato del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incluso tra i vincitori esclusivamente candidati in possesso di differenti titoli di riserva. Pertanto, appare evidente la carenza di interesse all'ostensione richiesta. Sotto questo profilo, infatti, risulta ben evidente come i caratteri di cui deve necessariamente essere connotato l'accesso documentale, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, contemplano, primariamente, il requisito dell'efficacia diretta che deve connotare il legame intercorrente tra il documento richiesto e lo stesso interesse ostensivo: in questo senso, è stata esclusa la sussistenza del suddetto requisito ogniqualvolta tale legame risulti eccessivamente sfumato e/o indiretto (cfr. TAR Lazio n. 338/2005), come nel caso di specie. Inoltre, si rileva la carenza dello stesso requisito della concretezza, atteso che tale presupposto si sostanzia nelle (sole) circostanze in cui l'istante abbia effettivamente fornito la dimostrazione della specifica utilità ritraibile dalla disclosure (TAR Catanzaro n. 1010/2015). Conseguentemente, stante l'assenza dei presupposti sopra individuati, le Sue richieste presentano i connotati tipici di un'istanza di accesso di portata generale, preordinata a consentire un controllo diffuso e generalizzato sull'operato dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 3. L. 241/1990 (cfr. Cons. Stato VI n. 2314/2007) **In definitiva, quest'Amministrazione, non ravvisando l'interesse ostensivo alla documentazione oggetto dell'istanza di accesso per le ragioni sopra esplicitate, conferma il proprio diniego come nota prot. n. 464 del 08.01.2025.***

L'Ufficio scolastico regionale, quindi, ha evidenziato che:

- i posti n. 4 e n. 5 della graduatoria sarebbero ricoperti da soggetti con diritto ad una delle riserve previste dal Decreto Dipartimentale n. 2575/2023, sebbene non sia possibile sapere a quali di esse per presunti motivi di privacy;

- la riserva del 30% a cui ha diritto la Sig.ra Cozzolino - riconoscendo, pertanto, la fondatezza di cui al primo motivo del ricorso introduttivo - non opererebbe, in quanto la metà dei posti è già assegnata a soggetti in possesso di altri titoli di riserva;

- l'istanza di accesso agli atti della ricorrente non sarebbe accoglibile poiché generica e preordinata a consentire un controllo diffuso e generalizzato sull'operato dell'Amministrazione, in violazione dell'art. 24, comma 3, L. 241/1990.

Alla luce del suo contenuto palesemente illegittimo, con il presente atto per motivi aggiunti si rende necessario impugnare tale provvedimento, per i seguenti motivi in punto di

Diritto

1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Manifesto travisamento dei fatti. Manifesta illogicità. Irragionevolezza. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 1 L. 241/1990. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 3 del Bando, dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023. Violazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.

Con la nota prot. n. 4881/2025 sembrerebbe che l'Ufficio scolastico regionale abbia chiarito le motivazioni per cui la Sig.ra Cozzolino non è stata utilmente collocata in graduatoria

Segnatamente, l'Amministrazione prende le mosse dall'art. 5 D.P.R. 487/1994 - come modificato dall'art. 1, lett. e), del D.P.R. 82/2023 - il quale limita le riserve dei posti a non più della metà di quelli messi a concorso.

Sennonché, non si comprende poi l'ulteriore passaggio compiuto

dall'Ufficio scolastico regionale laddove afferma che “*Il diritto alla riserva del 30% ... (omissis) ... non garantisce in alcun modo l'inclusione nella graduatoria dei vincitori. Alla luce di quanto esposto, nonostante Lei sia in possesso del predetto titolo di riserva, non è presente in graduatoria poiché **il sistema informatizzato** del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incluso tra i vincitori esclusivamente candidati in possesso di differenti titoli di riserva*”.

La palese genericità della motivazione resa nella nota in parola non rende affatto comprensibile l'iter logico motivazionale seguito dall'Amministrazione, la quale pare di capire di essersi affidata ad un “**sistema informatizzato**”.

Ad ogni modo, sembrerebbe sostenersi che la riserva del 30% a cui ha **pacificamente** diritto la Sig.ra Cozzolino sarebbe recessiva rispetto a “*differenti titoli di riserva*”, la cui natura / qualifica resta non chiarita.

Insomma, l'Amministrazione sul punto non ha argomentato nulla di effettivamente comprensibile.

Le ragioni per cui la Sig.ra Cozzolino non è risultata vincitrice del concorso nonostante l'elevato punteggio conseguito e, soprattutto, il diritto alla riserva del 30% dei posti previsto dall'art. 3 del Bando, nonché dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023, non sono assolutamente intellegibili, in violazione dei più elementari principi dell'*agere* amministrativo.

Il tutto, aggravato da un palese difetto di motivazione.

Eppure, come ha da tempo chiarito la giurisprudenza amministrativa, “*ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 **l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche** che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, e che **si ha difetto di motivazione quando non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'autorità emanante e siano incomprensibili le ragioni sottese alla determinazione assunta**, poiché il rispetto dell'obbligo di*

motivazione del provvedimento amministrativo va valutato in coerenza con la funzione che esso riveste, consistente nell'imporre all'amministrazione di esternare il percorso logico-giuridico seguito nell'emanazione dell'atto finale e rendere così possibile il controllo esterno circa il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa. Invero, l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo di cui all'art. 3 della l. n. 241/1990 assume una valenza non formale-procedimentale ma sostanziale rappresentando il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo" (Consiglio di Stato, Sez. III, 13/07/2020, n. 4522; ma di tenore analogo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14/10/2016, n. 4250; Consiglio di Stato, Sez. V, 21/04/2015, n. 2011; Consiglio di Stato, Sez. V, 05/12/2014, n. 6006; Consiglio di Stato, Sez. III, 16/04/2014, n. 1963).

Ed ancora, *"la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile"* (Consiglio di Stato, Sez. II, 06/09/2023, n. 8193).

Nel caso di specie, invece, in nessuno di provvedimenti adottati dalle Amministrazioni resistenti è possibile rinvenire qualsivoglia motivazione da cui possano evincersi la ragioni che hanno condotto a ritenere il diritto della Sig.ra Cozzolino alla riserva dei posti recessivo rispetto a quello dei soggetti collocati in posizione n. 4 e n. 5.

Già sotto tale profilo, dunque, i provvedimenti gravati sono palesemente illegittimi.

*

Né potrebbe sostenersi che la recessività della riserva della Sig.ra Cozzolino rispetto a quella degli ultimi due collocatisi utilmente in graduatoria sarebbe

legittima in virtù delle specifiche - allo stato, non conosciute - riserve di quest'ultime.

L'unico elemento che l'Amministrazione ha rappresentato è, infatti, che “*i candidati «riservisti» sono di titolari di una delle riserve di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. AOODIPT0002575 del 06.12.2023, vale a dire: quelle previste dalla Legge n. 68/1999, dal D. Lgs. n. 66/2010, dal D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, nonché da quanto sancito dal Bando di indizione della procedura concorsuale emarginata in oggetto (art. 13, commi 9 e 10).*”

Ora, traducendo quanto supra riportato, dobbiamo capire che le Sigg.re Bracalello e Galano, rispettivamente n. 4 e n. 5 della graduatoria, avrebbero, quindi, diritto ad una delle quattro riserve destinate a:

- soggetti disabili;
- personale volontario e ufficiale in ferma breve/prefissata delle forze armate;
- operatori volontari che hanno svolto il servizio civile universale;
- personale che abbia svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

Di queste, l'ultima categoria è quella a cui ha pacificamente diritto la Sig.ra Cozzolino.

Pertanto, nel caso in cui anche le Sigg.re Bracalello e Galano avessero avuto diritto a questa stessa fattispecie di riserva, sarebbe risultata vincitrice l'odierna ricorrente, avendo conseguito un punteggio più elevato delle altre due.

Deve conseguentemente desumersi che, secondo la prospettazione dell'Ufficio scolastico regionale, le Sigg.re Bracalello e Galano abbiano diritto ad una delle altre tre riserve dei posti.

Orbene, se così fosse, comunque la riserva della Sig.ra Cozzolino non può

ritenersi recessiva.

E ciò, per due ordini di motivi.

In primo luogo, perché così operando verrebbe di fatto annullata la riserva dei posti prevista dall'art. 3 del Bando, nonché dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023.

Una riserva di posti prevista espressamente dal Bando, quindi, non troverebbe applicazione.

Con ogni conseguenza in ordine alla violazione del principio dell'autovincolo, su cui la giurisprudenza si è ampiamente pronunciata: *“il bando, costituendo la lex specialis della procedura concorsuale oggetto di causa deve essere necessariamente interpretato in termini strettamente letterali, fungendo le regole ivi contenute come autovincolo per l'attività della P.A, a tutela dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti?”* (T.A.R. Roma, Sez. V, 23/10/2023, n. 15640).

Ed ancora, *“la pacifica vigenza del principio per il quale quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni* (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). ***L'autovincolo, com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentale***

finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20/04/2021, n. 3180; ma di tenore analogo, Consiglio di Stato, Sez. III, 30/09/2022, n. 8432; T.A.R. Catania, Sez. IV, 04/07/2024, n. 2421; T.A.R. Salerno, Sez. I, 11/06/2024, n. 1266; T.A.R. Palermo, Sez. II, 18/03/2024, n.1003; T.A.R. Roma, Sez. I, 29/01/2024, n. 1746; T.A.R. Salerno, Sez. III, 25/05/2023, n. 1240).

Non solo.

A ciò si aggiunga che non sussiste alcuna norma di legge e/o del Bando che prevede una qualsivoglia gerarchia tra le diverse fattispecie di riserve o che subordina l'applicazione della riserva del 30%, cui ha diritto la ricorrente all'assenza di ulteriori riservisti.

Pertanto, la riserva della Sig.ra Cozzolino avrebbe in ogni caso dovuto garantire il suo collocamento in una posizione di graduatoria tale da risultare vincitrice di concorso, avendo conseguito un punteggio più elevato della Sig.ra Bracalello e della Sig.ra Galano (212,50 della ricorrente contro 208,50 e 176,50 delle altre due), giunta in posizione n. 4 e n. 5.

Si insiste, quindi, per l'annullamento di tutti i provvedimenti gravati, con conseguente collocazione della Sig.ra Cozzolino nella graduatoria dei candidati vincitori.

Istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

Violazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23 e 24 L. 241/1990. Eccesso di potere.

Con la nota prot. n. 4881/2025 oggetto del presente atto di motivi aggiunti,

l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha altresì confermato il diniego all'accesso agli atti sulla base di tre argomentazioni.

A. La prima sarebbe quella della privacy che impedirebbe alla Sig.ra Cozzolino di conoscere *“la specificazione della tipologia di riserva posseduta”* dalle Sigg.re Bracalello e Galano.

Sennonché, come ha già avuto modo di chiarire Codesto T.A.R., l'art. 24, comma 7, L. 241/1990 in tema di accesso difensivo *“sancisce la tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza dei controinteressati. Pertanto, **il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici**”* (T.A.R. Roma, Sez. III, 22/01/2024, n. 1163; ma di tenore analogo, T.A.R. Roma, Sez. III, 30/11/2023, n. 17970)

Nel caso di specie, quindi, le eventuali esigenze di privacy devono ritenersi recessive rispetto alle esigenze difensive della Sig.ra Cozzolino che necessita verificare i titoli di riserva asseritamente vantati dalle Sigg.re Bracalello e Galano per dimostrare l'illegittimità della sua posizione in graduatoria.

B. A giudizio dell'Ufficio scolastico regionale, apparrebbe poi *“evidente la carenza di interesse all'ostensione richiesta”*, in quanto, *“nonostante Lei sia in possesso del predetto titolo di riserva, non è presente in graduatoria poiché il sistema informatizzato del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incluso tra i vincitori esclusivamente candidati in possesso di differenti titoli di riserva”*.

L'assunto non coglie nel segno.

L'istanza di accesso agli atti è stata formulata proprio per contestare compiutamente le valutazioni compiute sulle riserve dei posti e sulle conseguenti posizioni in graduatoria.

Sotto questo profilo, quindi, l'interesse ad accedere alla documentazione senz'altro sussiste.

C. Da ultimo, come già evidenziato nel precedente diniego, l'Amministrazione sostiene che l'istanza sarebbe inammissibile in quanto *“preordinata a consentire un controllo diffuso e generalizzato sull'operato dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 3. L. 241/1990”*.

Sul punto, si rammenta che, come ha da tempo chiarito anche la più recente giurisprudenza amministrativa, *“È ammissibile l'accesso ai documenti attinenti ad una procedura concorsuale ove miri a verificare come sono stati valutati i titoli dei candidati che precedono l'istante in graduatoria, essendo rinvenibile nella fattispecie un interesse concreto ed attuale che non ha certo lo scopo di un controllo generalizzato, bensì solo quello di verificare la legittimità della graduatoria in relazione ai soggetti che precedono la ricorrente”* (T.A.R. Napoli, Sez. IV, 11/03/2024, n. 1601; ma di tenore analogo, T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 23/05/2024, n. 264; T.A.R. Palermo, Sez. IV, 16/10/2024, n. 2872; T.A.R. Roma, Sez. IV, 24/04/2023, n. 6989; T.A.R. Roma, Sez. III, 11/06/2010, n. 17301).

Ed ancora, *“**Sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili**, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione”* (T.A.R. Roma, Sez. V, 02/01/2023, n. 30; ma di tenore analogo, T.A.R. Roma, Sez. IV, 05/08/2022, n. 11050).

Pertanto, la Sig. Cozzolino è titolare del diritto ad accedere alla documentazione richiesta, comprensiva di tutto ciò che afferisca agli altri

partecipanti idonei vincitori, senza che alcun legittimo rifiuto possa essere opposto dall'Amministrazione.

Si insiste, dunque, per l'illegittimità del rifiuto espresso dall'Amministrazione resistente all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, con conseguente ostensione di tutta la documentazione richiesta.

Istanza di autorizzazione ai pubblici proclami ex art. 41, comma 1, c.p.a.

Con il ricorso introduttivo e con il presente atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti riguardanti gli esiti della procedura di concorso.

Come evincibile dal Decreto di approvazione della graduatoria definitiva (cfr. doc. 1 e 2), risultano cinque candidati vincitori, di cui due qualificabili come controinteressati, ovvero le Sigg.re Galano Marianna e Bracalello Monica.

Pertanto, il presente ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.

Nel caso in cui, invece, dovesse ravvisarsi la necessità che il contraddittorio sia integrato anche nei confronti di tutti gli altri candidati vincitori della suddetta procedura concorsuale, si chiede sin da ora di essere autorizzati a notificare il presente ricorso per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c., anche mediante decreto presidenziale.

* * *

CONCLUSIONI

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'atto di motivi aggiunti e, quindi, per l'annullamento di tutti i provvedimenti e di tutti gli atti impugnati.

Si conclude altresì per l'accoglimento dell'annessa istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a, e, quindi, per l'annullamento del diniego espresso dalla

Amministrazione resistente con la nota dell'8 gennaio 2025, come confermato con la nota prot. n. 4881/2025 del 13 febbraio 2025 e la conseguente ostensione dei documenti indicati.

Con ogni conseguenziale pronuncia.

Si producono i documenti come da separato elenco.

Si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura pari ad € 325,00, vertendosi in materia di pubblico impiego.

Roma, 14 marzo 2025

Avv. Andrea Ruffini

Avv. Marco Orlando

Avv. Angelo Annibali